

**Comune di Pozzuolo del Friuli
Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
FONDO
INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA
LEGGE REGIONALE 31.05.2002 N. 14 E S.M.I.**

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione dell'incentivo di cui all'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i. relativi a procedimenti di realizzazione di lavori pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

- nella ripartizione delle competenze tra profili simili all'interno dell'Ente dovrà essere garantita la maggiore partecipazione possibile.
- l'incentivo dovrà essere corrisposto al personale che partecipi effettivamente al procedimento nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio così come risultante dagli atti organizzativi interni o a seguito di incarichi esplicitamente conferiti anche in applicazione del presente Regolamento.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione del personale comunale in servizio in ragione degli specifici ruoli ascritti alle diverse professionalità presenti nella struttura e che effettivamente provvedono alla realizzazione di lavori pubblici.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per lavoro pubblico si intende l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, affidate alla Stazione appaltante. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della L.R. 14/2002 e s.m.i., con esclusione delle seguenti prestazioni complementari: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. In relazione all'importanza dell'opera ed al fine dell'economia del procedimento, i livelli di progettazione preliminare e definitiva, e definitiva ed esecutiva possono essere ricondotti ad un'unica fase.
2. Per atti di pianificazione urbanistica si intendono il PRG e le sue varianti, nonché i piani particolareggiati, i piani di recupero ed ogni altro atto di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva previsto e tipizzato dalla normativa urbanistica nazionale o regionale.

Art. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1,5% sull'importo a base d'asta dei lavori individuato nel provvedimento di approvazione del quadro economico di spesa, al netto dei contributi previdenziali ed assicurativi, ma al lordo dell'IRAP, voci di spesa che sono a carico dell'Amministrazione, eventualmente adeguato del corrispondente importo delle perizie di variante così come stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con propria determinazione n. 43 del 25.09.2000 ad esclusione della previsione contenuta al comma 1, lettera e) dell'art. 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i.
2. Il fondo di cui al comma 1 sarà commisurato, rispetto alla percentuale dell'1,5% o del 2,5%, alla complessità dell'opera nelle seguenti misure:
 - a) nella misura del 100% per nuove realizzazioni e per interventi di manutenzione straordinaria nonché ristrutturazione;
 - b) nella misura del 50% per interventi di manutenzione ordinaria.
3. Successivamente la percentuale di cui al precedente comma 2 sarà inoltre commisurata all'entità dell'opera nelle seguenti misure:
 - a) nella misura del 100% per opere o lavori fino a euro 500.000,00;
 - b) nella misura del 95% per opere o lavori tra euro 500.000,00 ed euro 1.500.000,00;
 - c) nella misura del 90% per opere o lavori tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.500.000,00;
 - d) nella misura dell'85% per opere o lavori tra euro 2.500.000,00 ed euro 3.500.000,00.

- e) nella misura dell'80% per opere o lavori oltre euro 3.500.000,00.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, tale somma è ripartita fra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra quanti, tecnici ed amministrativi, collaborano alla realizzazione dell'opera.
 5. La percentuale di cui al precedente comma 1 è aumentata di un ulteriore 1%, così come previsto dall'articolo 11 comma 1 ultimo periodo della legge regionale 14/2002, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate da parte degli uffici dell'Ente.
 6. Per gli atti di pianificazione, la cui redazione venga affidata al personale dell'Ente, il fondo è calcolato nella misura del 30% della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, escluse le spese ed i compensi a tempo.

Art. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato ed indicato di norma all'atto della programmazione degli interventi nel Programma triennale delle OO.PP.
2. La Giunta Comunale, sempre nei documenti di cui al c.1, individua:
 - a) i lavori pubblici compresi nell'elenco annuale;
 - b) gli atti di pianificazione urbanistico-edilizia;da affidare alla progettazione della struttura comunale competente indicando i tempi entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni dei singoli livelli di progettazione.
3. L'individuazione del personale dell'Ente addetto alle attività di cui al presente Regolamento, avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio competente. Tali soggetti dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni previste dalla legge per l'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento ed ove non richieste di adeguata capacità professionale necessaria per fornire idonea collaborazione di natura tecnico-amministrativa.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di realizzazione dell'opera o dell'atto di pianificazione indicando le prestazioni tecnico-professionali assegnate a ciascuno sulla base dell'allegata SCHEDA A. L'individuazione di tale personale dovrà prevedere l'accertamento dei requisiti professionali necessari all'espletamento delle attività da assegnare sia sul piano formale che sostanziale.
5. Nel caso di cui al precedente comma 2 del presente articolo ed ai fini della costituzione dell'elenco dei partecipanti, il personale dell'Ente interessato alle attività del presente Regolamento potrà presentare ai Servizi Tecnici apposita istanza di disponibilità entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente e dell'elenco annuale delle OO.PP.. L'istanza, a cui dovrà essere allegato un curriculum attestante i requisiti professionali necessari, sarà depositata presso i Servizi Tecnici.

Art. 5 - SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro pubblico e secondo modalità e criteri di cui al presente Regolamento:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) i soggetti incaricati della progettazione;
 - c) i soggetti incaricati della sicurezza;
 - d) i soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - e) i soggetti incaricati del collaudo;
 - f) i collaboratori dei soggetti innanzi elencati che si distinguono in:

- f.1) *collaboratori tecnici*: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti) che interviene nella predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, tabelle, prospetti, ecc.), che partecipa alla definizione delle scelte progettuali, alle rilevazioni, alle indagini, alle analisi, alle ricerche ed alle necessarie collaborazioni professionali;
- f.2) *collaboratori amministrativi*: personale interno dell'ente che interviene nella redazione dei progetti e nell'espletamento del procedimento mediante l'attività amministrativa e contabile e la predisposizione dei relativi atti istruttori endo-procedimentali, compresi quelli connessi ai rapporti con gli organismi competenti in materia di contratti pubblici e quelli inerenti le attività di supporto al RUP nonché interviene nella redazione dei bandi di gara e dei relativi provvedimenti e che a mero titolo esplicativo e non esaustivo si elencano di seguito:
- attività relativa ai procedimenti espropriativi ai sensi del DPR 327/2001;
 - comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e al competente Osservatorio Regionale nei termini, e con le modalità fissate dagli stessi;
 - attività di supporto alle funzioni del RUP che non comportino specifiche responsabilità personali, quali predisposizione di atti o assunzione di informazioni anche mediante sopralluoghi in cantiere e tenuta scadenziari ecc.;
 - attività di supporto alle funzioni del RUP con responsabilità specifiche tecniche e/o contabili personali quali verifica di computi o di contabilità ecc. con predisposizione degli atti conseguenti;
 - acquisizione e gestione finanziamenti da enti terzi;
 - elaborazione documenti procedura di scelta del contraente;
 - redazione contratto;
 - gestione pagamenti e recupero finanziamenti.

2. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni atto di pianificazione urbanistica e secondo modalità e criteri di cui al presente Regolamento:
- a) i soggetti incaricati della redazione dell'atto di pianificazione urbanistica;
- b) i collaboratori tecnici dei soggetti innanzi elencati che si possono identificare nelle seguenti figure: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti) che interviene nella predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, tabelle, prospetti, ecc.), che partecipa alla definizione delle scelte progettuali, alle rilevazioni, alle indagini, alle analisi, alle ricerche ed alle necessarie collaborazioni professionali.

Art. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione verticale del fondo per la realizzazione di lavori pubblici, eventualmente ridotto secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento, è effettuata come da seguente prospetto:

TABELLA A

ATTIVITA'	Art. 3 comma 1 Base di calcolo 1,5%	Art. 3 comma 5 Ulteriore 1,0%	Base di calcolo 2,5%
RUP e collaboratori	65%	0%	39%
Progettazione, direzione lavori e collaudo	35%	100%	61%

2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.
3. La ripartizione orizzontale del fondo relativo alla realizzazione di lavori pubblici è ripartita come da seguente prospetto:

TABELLA B

RUP E COLLABORATORI		
ATTIVITA' SPECIFICA	%	sub %
RUP	65	
COLLABORATORI	35	
- <i>istruttore opera</i>		65
- <i>altri collaboratori</i>		25
- <i>collaboratori servizi finanziari</i>		10
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO		
ATTIVITA' SPECIFICA	%	sub %
PROGETTO PRELIMINARE 10%		
PROGETTISTI	65	
- <i>elaborati grafici</i>		30
- <i>elaborati letterari e contabili</i>		30
- <i>verifiche, attività concettuale, sottoscrizione elaborati</i>		40
COLLABORATORI	25	
PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA	10	
PROGETTO DEFINITIVO 25%		
PROGETTISTI	65	
- <i>elaborati grafici</i>		30
- <i>elaborati letterari e contabili</i>		30
- <i>verifiche, attività concettuale, sottoscrizione elaborati</i>		40
COLLABORATORI	25	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	10	
PROGETTO ESECUTIVO 25%		
PROGETTISTI	65	
- <i>elaborati grafici</i>		30
- <i>elaborati letterari e contabili</i>		30
- <i>verifiche, attività concettuale, sottoscrizione elaborati</i>		40
COLLABORATORI	25	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	10	
DIREZIONE LAVORI 35%		
DIREZIONE DEI LAVORI	65	
- <i>direttore dei lavori</i>		65
- <i>assistenza, contabilità e predisposizione atti</i>		35
COLLABORATORI	25	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	10	
COLLAUDAZIONE DEI LAVORI 5%		
COLLAUDATORE	75	
- <i>collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione</i>		70
- <i>assistenza e predisposizione atti collegati al certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione</i>		30
COLLABORATORI	25	

4. Al fine di rendere visibili e trasparenti le ripartizioni delle seguenti sub-percentuali della TABELLA B spettanti ai collaboratori del RUP nel caso in cui le relative attività vengano svolte, anche solo parzialmente, da altri soggetti rispetto a quello istituzionalmente designato

COLLABORATORI		
ATTIVITA' SPECIFICA	%	sub %

COLLABORATORI	35	
- istruttore opera		65
- altri collaboratori ¹		35

sono stabilite le sub-quote corrispondenti alle varie sub-attività di cui al seguente prospetto:

TABELLA C

ATTIVITA' SPECIFICA	% TABELLA B	SUB-ATTIVITA'	% SUB-ATTIVITA'
Progetto preliminare	10%	esame progetto	70
		approvazione progetto	30
Progetto definitivo	25%	esame progetto	70
		approvazione progetto	30
Progetto esecutivo	25%	esame progetto	50
		approvazione progetto	20
		gara d'appalto	30
Direzione lavori	35%		
Collaudo	5%		

5. La ripartizione orizzontale del fondo relativo alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione (ipotesi di cui all'art. 3 comma 6 del presente Regolamento) è ripartita come da seguente prospetto:

TABELLA D

ATTIVITA'	%
REDATTORE E SOTTOSCRITTORE ATTO DI PIANIFICAZIONE	70
COLLABORATORI TECNICI così come individuati ai sensi del precedente art. 5 comma 2 lett. b)	30

6. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e solo qualora la struttura dell'Ente sia priva di dipendenti ascritti alla funzione di istruttori e collaboratori, le quote indicate nella tabella B, e a loro relative, potranno essere cumulate ai fini della ripartizione del fondo nel medesimo soggetto che svolge la funzione di RUP in quanto abbia effettivamente ed esclusivamente svolto le rispettive attività.
7. Qualora all'attività o sub-attività abbiano collaborato più soggetti ed ove non sia possibile procedere alla suddivisione in modo specifico e preciso delle singole attività o sub-attività, la relativa percentuale sarà suddivisa in parti uguali.
8. Nel caso le fasi progettuali definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di lavori pubblici, dovessero venire unificate in un'unica fase denominata definitiva/esecutiva la percentuale complessiva sarà pari al 75% dei valori % indicati nella TABELLA B.
9. Qualora, nel caso di realizzazione di lavori pubblici, non fosse prevista per legge la presenza del coordinatore della sicurezza la relativa percentuale di cui alla TABELLA B sarà attribuita proporzionalmente a tutte le figure presenti comprese nella parte di TABELLA B denominata "PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO".
10. Qualora, per gli atti di pianificazione, si proceda all'incarico con professionisti esterni il fondo di incentivazione non è dovuto.
11. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale interno, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.

¹ Nel caso in cui tali figure non siano presenti nella struttura organizzativa dell'Ente, la relativa percentuale sarà attribuita alle figure "RUP" e "ISTRUTTORE OPERA" in eguale misura.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La liquidazione del fondo relativo alla realizzazione di lavori pubblici ripartito ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 avverrà per il 30% all'approvazione del progetto esecutivo, per il 20% alla firma del contratto di appalto e per il restante 50% all'approvazione degli atti di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
2. La liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione urbanistico-edilizia ripartito ai sensi dell'art. 6 comma 5 avverrà per il 40% all'adozione degli atti e per il rimanente 60% all'approvazione dell'atto.
3. L'erogazione del fondo di cui sopra ai soggetti interessati verrà effettuata con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla base di un rendiconto redatto, sulla base della SCHEDA A di cui all'art. 4 comma 4, dal Responsabile Unico del Procedimento ed indicante il personale che ha effettivamente svolto le varie attività di cui al presente Regolamento sottoscritto per accettazione dai soggetti interessati.
4. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti ed al solo fine di agevolare l'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, l'atto di liquidazione deve indicare distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
6. Nel caso di avvicendamento del personale nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, di incaricato della sicurezza nella fase dell'esecuzione e di incaricato della direzione dei lavori, l'erogazione avviene in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
7. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite, o se ripartite, sono in ogni caso recuperate qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, come previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002 e s.m.i..
8. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali sono liquidati gli incentivi riferiti alle attività progettuali svolte e certificate con il relativo provvedimento di approvazione, oltre a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione delle stesse.
9. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione dell'atto di pianificazione per motivi non dipendenti da responsabilità attribuibile ai redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero.

Art. 8 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dei Servizi competenti che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art. 9 - TERMINI E PENALITA'

1. Nel provvedimento di cui all'art. 4 in cui vengono individuati gli incaricati internim ed eventualmente esterni, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni di progettazione, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto, e le penalità da applicare per il ritardato adempimento delle prestazioni stesse rispetto alle tempistiche indicate ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. Nel silenzio del provvedimento di affidamento, per ogni giorno di ritardo è applicata la penalità pari allo 0,5% del fondo relativa alla progettazione o alla redazione dell'atto di pianificazione o della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del

presente Regolamento.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha disposto l'affidamento. A tal fine la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine a pena di inammissibilità.

Art. 10 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli incentivi previsti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 per il personale comunale di cui all'articolo 1, comma 2, sono al netto degli oneri contributivi, che sono a carico dell'Amministrazione comunale e al lordo dell'IRAP.

Art. 11 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per finalità pubbliche.

Art. 12 - SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo od ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà per l'espletamento delle prestazioni, non verrà loro corrisposto alcun indennizzo, rimborso od altra somma comunque denominata.

Art. 13 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai sensi del comma 5, articolo 6 della legge regionale n. 14/2002 e s.m.i., nei casi di responsabilità civile non addebitabile a colpa grave o dolo del dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'Amministrazione assume i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L.R. 14/2002 e s.m.i., l'Amministrazione comunale procederà alla sottoscrizione, a proprio carico, di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali vengono attribuiti incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, di sicurezza, di progettazione, di direzione e di collaudo dei lavori.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà applicato anche a tutte le opere pubbliche per le quali, alla data di entrata in vigore, non si sia ancora provveduto alla approvazione del progetto definitivo.
3. Ai fini di una ricognizione del personale interessato dalle attività di cui al precedente Regolamento Comunale, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile del Servizio competente dovrà provvedere alla compilazione dell'allegata SCHEDA A per ogni singola opera per la quale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sia ancora stato approvato il progetto definitivo.
4. Eventuali dubbi interpretativi delle norme di cui al presente Regolamento saranno risolte mediante interpretazione autentica dell'organo che lo ha approvato.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 della L. 109/94 modificato a seguito della legge regionale n. 14 del 04.06.2002,.
6. È abrogata altresì qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

SCHEDA A - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

ATTIVITA' SPECIFICA	PERSONALE DESIGNATO
RUP E COLLABORATORI	
RUP	
COLLABORATORI	
- <i>istruttore opera</i>	
- <i>altri collaboratori</i>	
- <i>collaboratori servizi finanziari</i>	
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	
PROGETTO PRELIMINARE	
PROGETTISTI	
- <i>elaborati grafici</i>	
- <i>elaborati letterari e contabili</i>	
- <i>verifiche, attività concettuale, sottoscrizione elaborati</i>	
COLLABORATORI	
PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA	
PROGETTO DEFINITIVO	
PROGETTISTI	
- <i>elaborati grafici</i>	
- <i>elaborati letterari e contabili</i>	
- <i>verifiche, attività concettuale, sottoscrizione elaborati</i>	
COLLABORATORI	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
PROGETTO ESECUTIVO	
PROGETTISTI	
- <i>elaborati grafici</i>	
- <i>elaborati letterari e contabili</i>	
- <i>verifiche, attività concettuale, sottoscrizione elaborati</i>	
COLLABORATORI	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
DIREZIONE LAVORI	
DIREZIONE DEI LAVORI	
- <i>direttore dei lavori</i>	
- <i>assistenza, contabilità e predisposizione atti</i>	
COLLABORATORI	
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
COLLAUDAZIONE DEI LAVORI	
COLLAUDATORE	
- <i>collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione</i>	
- <i>assistenza e predisposizione atti collegati al certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione</i>	
COLLABORATORI	

SCHEDA A - ATTI DI PIANIFICAZIONE

ATTIVITA' SPECIFICA	PERSONALE DESIGNATO
Redattore e sottoscrittore atto di pianificazione	
Collaboratori tecnici	